

N. R.G. 1856/2014



TRIBUNALE di ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice

letti ed esaminati gli atti, a scioglimento della riserva che precede,

rilevato che Mamaz Fatima Ezzahra ha chiesto accertarsi il carattere discriminatorio delle condotte tenute dal Comune di Novi Ligure e dall'INPS per averle negato il diritto all'assegno di cui all'art. 74 D. Lgs 151/2001, con la conseguente condanna dei resistenti a cessare la condotta discriminatoria posta in essere e a pagare l'assegno di cui sopra;

ritenuta l'applicabilità del rito sommario di cognizione *ex artt. 702 bis ss c.p.c.* atteso l'espresso richiamo in tale senso ai sensi dell'art. 28 D. Lgs 150/2011;

rilevato che la ricorrente, cittadina marocchina, è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ed è coniugata con Abderrahim El Hasnaoui, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE;

rilevato che, in data 8.2.2014, Mamaz Fatima Ezzahra ha presentato domanda di attribuzione dell'assegno in oggetto con riferimento alla nascita del figlio Malak El Hasnaoui avvenuta in data 29.10.2013;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, D. Lgs 286/98, "*costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa*";

ritenuto che la norma riprende la nozione di derivazione comunitaria che censura una disposizione, un criterio od una prassi che, apparentemente neutri, determinino di fatto nelle persone a cui sia riferibile uno dei motivi tipizzati, una posizione di particolare svantaggio. Pertanto, in virtù di quanto affermato anche dalla giurisprudenza comunitaria, saldamente ancorata ad una concezione funzionale dell'illecito discriminatorio, a rilevare è unicamente l'effetto pregiudizievole che discende da atti e comportamenti, prescindendo dunque dalla motivazione adottata così come dall'intenzione di chi li adotta. Più in generale, può ormai dirsi acquisita nel



nostro ordinamento una nozione oggettiva di discriminazione (sia diretta che indiretta) che ascrive rilevanza decisiva al risultato delle azioni, tra cui è compresa l'applicazione delle norme positive;

considerato che la Direttiva 2011/98/UE prevede che tutti gli stranieri, regolarmente soggiornati, titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di permesso di soggiorno che consente loro di lavorare, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra gli altri, i settori di sicurezza sociale come definiti nel Regolamento CE 883/2004. Tali settori comprendono i trattamenti di famiglia nell'ambito dei quali deve ricondursi anche l'assegno oggetto di causa;

ritenuto che trattasi di norma la cui applicazione prescinde dall'attuazione all'interno dello Stato;

considerato che i lavoratori di cittadinanza marocchina e loro familiari godono del principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale per effetto della legge 2 agosto 1999 n. 302 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro-mediterraneo di associazione tra Comunità Europee e Regno del Marocco. Tale accordo, infatti, prevede all'art. 65 un'apposita clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, nozione che va intesa nell'accezione così interpretata dalla Corte di Giustizia europea e tale da ricomprendere non solo le prestazioni contributive ma anche quelle cosiddette "miste" ovvero assistenziali e non sorrette da contributi, ma previste quali diritti soggettivi dalla legislazione vigente. I beneficiari della clausola di parità di trattamento sono non solo i lavoratori marocchini regolarmente residenti in un Paese UE, ma anche i loro familiari nei quali vanno inclusi anche gli ascendenti, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;

ritenuto che l'accertamento del diritto della ricorrente è stato chiesto correttamente anche nei confronti dell'INPS, debitore della somma richiesta, che peraltro ha mantenuto sul proprio sito l'espressa indicazione che il beneficio in esame compete solo ai lungo - soggiornanti (v. doc. 8);

ritenuto che va dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune resistente, per aver negato alla ricorrente l'assegno di cui all'art. 74 D. Lgs citato in relazione alla nascita del figlio Malak El Hasnaoui, e dall'INPS per aver negato l'esistenza del diritto al detto assegno per i cittadini dei paesi terzi tutelari dalla direttiva 2011/98;

ritenuto che va ordinato ai resistenti di cessare la detta condotta discriminatoria e pertanto il Comune di Novi Ligure va condannato a trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno di cui all'art. 74 D. Lgs 151/2001 mentre quest'ultimo va condannato a corrispondere a Mamaz Fatima Ezzahra il suddetto assegno nella misura di € 1.691,05, con gli interessi legali dalla data di maturazione e sino al saldo;

ritenuto che le parti convenute debbano dare adeguata pubblicità alla presente decisione, con la pubblicazione sui rispettivi siti informatici;

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

a) dichiara il diritto di Mamaz Fatima Ezzahra a percepire l'assegno di cui all'art. 74 D. Lgs 151/2001 in relazione alla nascita del figlio Malak El Hasnaoui;

b) condanna il Comune di Novi Ligure, in persona del sindaco *pro tempore*, e l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti della ricorrente;

c) condanna il Comune di Novi Ligure, in persona del sindaco *pro tempore*, a trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno di cui all'art. 74 D. Lgs 151/2001 in relazione alla nascita del figlio Malak El Hasnaoui;

c) condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a Mamaz Fatima Ezzahra l'assegno di cui all'art. 74 D. Lgs 151/2001 nella misura di € 1.691,05, con gli interessi legali dalla data di maturazione e sino al saldo;

d) ordina ai resistenti di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sui rispettivi siti informatici;

e) condanna il Comune di Novi Ligure, in persona del sindaco *pro tempore*, e l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere la ricorrente delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Si comunichi.

Alessandria, 25.05.2015

Il Giudice

dott.ssa A. Mainella

